

Scioglimento del rapporto di lavoro e la previdenza professionale

Così come inizia un rapporto di previdenza con la stipulazione di un contratto di lavoro, questo termina con lo scioglimento del rapporto lavorativo. Non è necessaria una disdetta particolare.

Chi lascia la cassa prima che subentri un caso di previdenza ha diritto ad una **prestazione d'uscita**.

Se Lei ha un nuovo impiego, la cassa pensione deve versare la prestazione d'uscita **al nuovo istituto di previdenza** dove Lei sarà assicurato come minimo entro i limiti previsti dalla legislazione LPP contro le conseguenze di vecchiaia, decesso e invalidità.

Lei risp. il Suo datore di lavoro deve **comunicare** alla cassa pensione a quale istituto di previdenza dev'essere versata la prestazione d'uscita. (I datori di lavoro sono in possesso del modulo „modifica di uscita“; questo modulo lo trova anche sotto www.pk.gr.ch).

Se Lei **interrompe** il Suo impiego, rimarrà assicurato presso la stessa istituzione di previdenza per i rischi di decesso e d'invalidità per un mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.

Dopo la scadenza del **prolungamento della copertura** decade la copertura dei rischi. Se Lei inizia un nuovo rapporto di lavoro prima di questo termine, la nuova istituzione di previdenza è competente per la sua copertura previdenziale.

Se Lei **non ha un nuovo impiego** e conseguentemente non è assicurato presso un istituto di previdenza professionale, la Sua prestazione d'uscita sarà versata a suo scopo su un **conto di libero passaggio** di una fondazione bancaria o in forma di **polizza di libero passaggio** presso una società d'assicurazioni.

Può essere richiesto un **versamento in contanti** della prestazione d'uscita, se

- Lei lascia definitivamente la Svizzera* o
- inizia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o
- la prestazione d'uscita è inferiore al montante annuo dei Suoi contributi.

Se Lei è sposata/o abbiamo bisogno del consenso scritto del coniuge (con autenticazione della firma).

* Il pagamento in contanti della parte obbligatoria della prestazione di libero passaggio non è possibile in caso di partenza definitiva dalla Svizzera, nella misura in cui la persona interessata continui ad essere soggetta all'obbligo assicurativo in un altro Stato dell'UE o dell'AELS. L'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria per le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti si valuta in base al diritto del rispettivo Stato (vedi www.verbindungsstelle.ch).

Se Lei al momento del scioglimento del rapporto lavorativo è **inabile al lavoro**, di regola rimane assicurato presso l'attuale istituto di previdenza in misura dell'incapacità lavorativa.

Se Lei ha diritto a una prestazione d'uscita, ha tra i 50 e i 60 anni e da almeno dieci anni è membro della Cassa, ha la possibilità di restare membro della CPG a **titolo facoltativo**.

Per domande si rivolga a:

Cammarota Roberto, tel. 081 / 257 35 84, roberto.cammarota@pk.gr.ch